



DELIBERA N. 25 del 07 Febbraio 2019

**IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ**  
*ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015*

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso della Sig.ra [redacted] avverso la nota di convocazione del CpI di [redacted], prot. n. [redacted] del [redacted], al 2° appuntamento fissato per il giorno [redacted] recante contestuale comunicazione dell’applicazione (notificata specificatamente con ulteriore nota prot. n. [redacted] del [redacted] delle sanzioni previste dalla legge per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato, fissato dallo stesso CpI per il giorno [redacted] ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, il [redacted]

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 07 Febbraio 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il CpI di [redacted] inviava alla Sig.ra [redacted], a mezzo raccomandata A/R la nota prot. n. [redacted] del [redacted] per la prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno

██████████, al fine di regolarizzarne la posizione a seguito della domanda NASpI presentata all'INPS dalla ricorrente in data ██████████. La nota viene recapitata alla ricorrente il ██████████. Riscontrata l'assenza della ricorrente al primo appuntamento, il CplI spedisce, tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. ██████████ del ██████████ con la quale veniva data comunicazione alla ricorrente dell'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento per la stipula del Patto di servizio personalizzato. Tale raccomandata viene ritirata dalla Sig.ra ██████████ in data ██████████. Contestualmente alla nota di cui sopra il CplI provvedeva a trasmettere, tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. ██████████ del ██████████, con la quale veniva fissato un 2° appuntamento per il giorno ██████████ e nella quale era contestualmente comunicata l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per mancata presentazione alla prima convocazione. Anche questa raccomandata viene ritirata dalla ricorrente in data ██████████. La Sig.ra ██████████ chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto, poiché, pur avendo ritirato la raccomandata con la notifica oggetto del ricorso prima della compiuta giacenza ██████████, la data del 2° appuntamento ██████████ è stata fissata senza un congruo preavviso da parte del CplI. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, ai fini di una più compiuta valutazione del ricorso, il CplI di ██████████ invia in data ██████████ documentazione relativa alle note sopracitate: nota prot. n. ██████████ del ██████████ di prima convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, prevista per il giorno ██████████; la nota prot. n. ██████████ del ██████████ di notifica dell'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI a seguito della mancata presentazione alla 1^ convocazione; nota prot. n. ██████████ del ██████████, con la quale viene fissato un 2° appuntamento per il giorno ██████████; la nota prot. n. ██████████ del ██████████ di notifica dell'applicazione della sanzione di decurtazione un di una mensilità percepita a titolo di NASpI a seguito della mancata presentazione alla 2^ convocazione. Lo stesso CplI comunica, inoltre, che non ha provveduto ad ulteriori convocazioni della ricorrente in quanto la stessa, a far data dal ██████████, risulta assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di ██████████ mesi. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, dichiara inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, considerando la decorrenza dei termini di presentazione (30 gg. solari) del ricorso dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio in oggetto, il ricorso in parola risulta tardivamente presentato.


P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CplI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Febbraio 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

